



Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.
del 20 ottobre 2025, ore 15:00, in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Piazza G. Oberdan 2/a, Milano, nonché pubblicato sul sito internet della Società, www.sg-company.it, nella sezione *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*.



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di SG Company SB S.p.A. (“**SG Company**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company, convocata per il giorno 20 ottobre 2025, alle ore 15:00, in unica convocazione.

Ordine del Giorno

1. Proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti. Conseguentemente modifica dell’art. 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 7.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ., previa revoca parziale del contenuto delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 e revoca totale del contenuto delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifiche statutarie degli artt. 15, 16 e 29. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Emissione di massimi n. 12.216.024 “Warrant SG Company 2026 – 2031” da assegnare gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie in ragione di n. 1 warrant per n. 3 azioni ordinarie detenute e conseguente aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile per un importo pari a massimi nominali Euro 610.801,2 mediante emissione di massime n. 12.216.024 azioni ordinarie, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio dell’emissione dei nuovi warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ. a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, per un importo massimo di complessivi Euro 3.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo e ad aumentare di conseguenza il capitale sociale sia a servizio delle obbligazioni convertibili sia a servizio dell’esercizio degli eventuali warrant. Modifica dell’articolo 6 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie e di n. 1 azione a voto plurimo ogni n. 5 azioni a voto plurimo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



1. Proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti. Conseguentemente modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di SG Company in data 30 settembre 2025 ha deliberato di sottoporre all'approvazione della presente assemblea straordinaria della Società la proposta di incremento

- (i) del numero di azioni a voto plurimo ("**Azioni a Voto Plurimo**" o "**AVP**") in circolazione, con conseguente modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale ("**Statuto**");
- (ii) del numero di voti attribuiti alle Azioni a Voto Plurimo da 3 a 10 voti.

Pertanto, la proposta prevede la possibilità per tutti gli azionisti della Società, presenti e futuri, di poter convertire le proprie azioni (siano esse ordinarie o a voto plurimo x3) in azioni a voto plurimo x10, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente documento.

Si ricorda che il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.832.403,5 ed è diviso in n. 28.654.948 azioni ordinarie e n. 7.993.122 azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna ("**Azioni a Voto Plurimo x3**").

Le Azioni a Voto Plurimo x3, escluse dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**EGM**"), sono possedute da:

- 1) DL S.r.l. ("**DL**"), che detiene n. 6.200.000 Azioni a Voto Plurimo x3 che rappresentano il 35,34% dei diritti di voto complessivamente esercitabili;
- 2) Davide Verdesca ("**DV**"), che detiene n. 4.187.125 azioni ordinarie e n. 1.100.187 Azioni a Voto Plurimo x3, che rappresentano il 14,23% dei diritti di voto complessivamente esercitabili;
- 3) Francesco Merone ("**FM**") congiuntamente a DL e DV "**Soci con Azioni a Voto Plurimo x3**") che detiene n. 1.185.740 azioni ordinarie e n. 692.935 Azioni a Voto Plurimo x3, che rappresentano il 6,20% dei diritti di voto complessivamente esercitabili.

La facoltà di emettere azioni a voto plurimo è prevista dall'art. 2351, comma 4, cod. civ., con l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio-lungo termine e così la stabilità dell'azionariato delle società. La delibera dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2022, in merito alla possibilità di emettere le AVP, era giustificata dalla natura di *public company* della Società che poneva dei problemi in tema di potenziale mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa vigente e il conseguente rischio derivante dalla potenziale impossibilità di assumere deliberazioni anche su argomenti essenziali ai fini del corretto svolgimento dell'attività sociale.

Secondo quanto previsto all'art. 9 dello Statuto, alle Azioni a Voto Plurimo x3, conformemente all'articolo 2351, comma 4, cod. civ. (prima vigente), sono attribuiti n. 3 voti per ciascuna Azione.

Al riguardo, si segnala che l'art. 13, recante disposizioni in materia di voto plurimo, della Legge del 5 marzo 2024, n. 21 ha modificato l'art. 2351, comma 4, cod. civ. prevedendo l'incremento da n. 3 sino a n. 10 del numero massimo di diritti di voto attribuibili a ciascuna azione a voto plurimo.

Tale modifica prospetta, quindi, alle società che hanno emesso azioni a voto plurimo di:

- (i) innalzare oltre tre il numero dei voti attribuiti a ciascuna azione a voto plurimo già in circolazione; e/o
- (ii) creare una nuova categoria di azioni con voto plurimo superiore a tre in aggiunta a quella, o quelle, già esistenti.



In considerazione dell'entrata in vigore della nuova disciplina applicabile alle azioni a voto plurimo, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di incrementare il numero di voti da attribuire a ciascuna Azione a Voto Plurimo x3 in circolazione da 3 a 10 voti e di creare una nuova categoria di azioni a voto plurimo con dieci diritti di voto per ciascuna azione, restando inteso che le Azioni a Voto Plurimo x3 che non verranno convertite in Azioni a Voto Plurimo x10 resteranno Azioni a Voto Plurimo x3 o potranno eventualmente essere riconvertite in azioni ordinarie.

L'incremento proposto trova giustificazione nell'esigenza di tutelare gli azionisti stabili della Società rispetto a possibili diluizioni derivanti da future operazioni di raccolta di capitali o da operazioni straordinarie. La stabilità dell'azionariato rappresenta, infatti, un elemento di valore per la Società, in quanto sostiene un percorso di crescita non solo profittevole, ma anche sostenibile nel medio-lungo periodo.

I progetti di sviluppo programmati dalla Società richiedono, infatti, il supporto di investitori le cui logiche di investimento e i cui orizzonti di ritorno siano coerenti con tale prospettiva temporale. Inoltre, l'incremento del numero di voti connessi alle Azioni a Voto Plurimo consentirebbe di semplificare i meccanismi di formazione delle maggioranze assembleari, tenuto conto dell'attuale composizione dell'azionariato. Si segnala che in considerazione dell'approvazione della proposta di incremento dei voti attribuiti alle Azioni a Voto Plurimo x3 gli attuali azionisti della Società, diversi dai Soci con Azioni a Voto Plurimo x3, subirebbero una diluizione massima del 51,53% del capitale votante. I Soci con Azioni a Voto Plurimo x3 acquisterebbero, infatti, il 78,56% dei diritti di voto complessivi. Per contro, gli attuali azionisti non subiranno alcuna diluizione rispetto ai diritti patrimoniali o ai diritti amministrativi diversi dal diritto di voto.

Si propone quindi di prevedere nuove finestre di conversione e/o incremento sia di azioni ordinarie sia di Azioni a Voto Plurimo x3 in Azioni a Voto Plurimo x10.

In particolare, sarà data facoltà sia ai soci detentori di azioni ordinarie sia ai Soci con Azioni a Voto Plurimo x3 di convertire le loro azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 nel corso di tre diverse finestre al fine di vedersi attribuiti n. 10 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria e /o Azione a Voto Plurimo x3 detenuta.

L'obiettivo dell'estensione della proposta di incremento del voto plurimo anche ai titolari di azioni ordinarie, oltre che ai Soci con Azioni a Voto Plurimo x3, è quello di mitigare il possibile impatto di diluizione azionaria e prevedere una finalità premiale per gli azionisti che abbiano detenuto azioni della Società per un periodo continuativo (non inferiore a 2 mesi) previa iscrizione in un apposito elenco predisposto e tenuto dalla Società ("**Elenco Speciale**").

A tal fine verranno previste tre nuove finestre al termine delle quali gli azionisti detentori di azioni ordinarie e/o di Azioni a Voto Plurimo x3 potranno, una volta registrati presso l'Elenco Speciale vedere le proprie azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 convertite direttamente in Azioni a Voto Plurimo x10.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che la stabilità dell'assetto azionario rappresenti un valore per la Società in quanto consente di rafforzare la *governance* e incrementa la partecipazione alla vita sociale e alla dialettica assembleare. Infatti, da un lato, gli azionisti che sceglieranno di convertire le proprie azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 in Azioni a Voto Plurimo x10 saranno incentivati a mantenere il proprio investimento nel tempo e a sostenere le strategie di crescita della Società, anche tramite l'adesione a eventuali futuri aumenti di capitale, vedendosi riconosciuto un maggior peso nell'ambito delle assemblee.

Dall'altro lato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che ciò consentirà di sviluppare un meccanismo virtuoso nel medio-lungo periodo in quanto le scelte di primaria importanza per l'assemblea potranno essere maggiormente orientate da quei soggetti che abbiano imperniato la propria strategia di investimento avendo riguardo a prospettive di sostenibilità e crescita della Società nel lungo termine.

La Società con decorrenza dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel competente Registro delle Imprese istituirà quindi un nuovo Elenco Speciale nel quale gli azionisti interessati all'acquisizione del diritto al voto plurimo x10 a valere sulle loro azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 dovranno iscrivere le azioni con riferimento alle quali intendano far valere tale diritto.



La richiesta di iscrizione dovrà avvenire, a pena di decadenza e irricevibilità della stessa, nel corso delle seguenti tre finestre di iscrizione all'Elenco Speciale:

- (i) la prima decorrente dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026, estremi inclusi;
- (ii) la seconda decorrente dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027, estremi inclusi;
- (iii) la terza decorrente dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028, estremi inclusi.

Il Consiglio di Amministrazione sarà deputato alla predisposizione e messa a disposizione degli azionisti sul sito web della Società dell'apposito Documento Informativo esplicativo contenente le nuove disposizioni relative alle Azioni a Voto Plurimo x10 che saranno riportate nello Statuto Sociale finalizzato ad agevolare la comprensione delle modalità operative che dovranno essere seguite dagli azionisti interessati alla conversione delle proprie azioni ordinarie e/o incremento delle Azioni a Voto Plurimo x3 in Azioni a Voto Plurimo x10 (**"Regolamento"**).

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato in Aholding S.r.l. (P. IVA 08136950014, con sede legale in Invrea (TO), via Monte Navale n. 9) il soggetto per assistere la Società rispetto all'istituzione dell'Elenco Speciale riferibile alle nuove Azioni a Voto Plurimo x10, alla gestione delle domande di registrazione nello stesso, alla verifica della sussistenza per l'acquisizione del diritto e alla conferma della avvenuta maturazione dei diritti (**"Soggetto Incaricato"**).

A ciascuna azione ordinaria e Azione a Voto Plurimo x3 iscritta nell'Elenco Speciale e appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto nel corso di uno o più dei seguenti periodi di possesso continuativo prescelti dall'azionista sarà attribuita un'Azione a Voto Plurimo x10:

- (i) la prima finestra di possesso continuativo decorre dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026, estremi inclusi;
- (ii) la seconda finestra di possesso continuativo decorre dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027, estremi inclusi;
- (iii) la terza finestra di possesso continuativo decorre dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028, estremi inclusi;

restando inteso che, ogni anno considerato, al termine di ciascun periodo di possesso continuativo sopra indicato, tutte le azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 iscritte nel Registro Speciale durante la relativa precedente finestra di iscrizione all'Elenco Speciale, saranno convertite in Azioni a Voto Plurimo x10.

Sarà legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale ciascun soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto in capo all'azionista, o usufrutto con diritto di voto in capo all'azionista). L'iscrizione già regolarmente eseguita manterrà la sua validità nel caso in cui le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Ciascun richiedente iscrizione nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la conversione delle azioni ordinarie e/o l'incremento delle Azioni a Voto Plurimo x3 ivi registrate in Azioni a Voto Plurimo x10 ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile sarà tenuto a far pervenire alla Società, secondo le modalità che saranno indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, un'apposita richiesta avente ad oggetto tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente, il quale a tal fine sarà tenuto a indicare gli estremi dell'intermediario presso cui il quale sono depositate le azioni della Società per le quali la richiesta di registrazione viene eseguita.

La stessa dovrà inoltre riportare (i) l'indicazione del numero di azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 che intende iscrivere nell'Elenco Speciale, (ii) l'attestazione rilasciata dall'intermediario interessato della titolarità delle azioni ordinarie e/o delle Azioni a Voto Plurimo x3 per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale e (iii) la conferma dell'impegno del richiedente a comunicare tempestivamente alla Società, al Soggetto Incaricato e all'intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità delle stesse o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto sia per le azioni per le quali tale diritto sia già maturato sia per le azioni iscritte nell'Elenco Speciale.



Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il richiedente dovrà dichiarare inoltre (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto tra cui, in particolare, l'eventuale cambio di controllo.

Non potranno essere accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate nel rispetto di quanto previsto nello Statuto Sociale e nel Regolamento.

La Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, comunicherà al richiedente e all'intermediario, senza indugio, e comunque entro la quinta giornata contabile successiva al ricevimento della richiesta di registrazione, l'avvenuta o la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale sarà tenuto a comunicare, e dovrà acconsentire che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per il diritto all'esercizio del voto plurimo o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente ciascuna scadenza in occasione della quale il voto plurimo possa essere esercitato.

Il diritto di voto plurimo x10 maturerà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) le richieste di registrazione siano state ricevute dalla Società nel rispetto delle indicazioni previste ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento tra cui, in particolare, l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste (**"Trasferimento"**);
- (b) le azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 2 mesi come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal Soggetto Incaricato ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente e secondo i periodi di possesso continuativo sopra specificati per ciascun anno;
- (c) l'intermediario presso il quale sono depositate le azioni iscritte nell'Elenco Speciale, a seguito dell'accertamento della ricorrenza della condizione sub (b) che precede, provveda a identificare le Azioni a Voto Plurimo x10 mediante attribuzione alle stesse di un ISIN specifico che sarà a tal fine richiesto dalla Società.

Ciascun richiedente dovrà richiedere all'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni della Società di far pervenire a quest'ultima, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, una comunicazione a conferma dell'intervenuto possesso azionario per un periodo continuativo di almeno 2 mesi nel corso dei periodi di possesso continuativo sopra specificati per ciascun anno di riferimento.

Nell'ipotesi in cui il numero delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale dovesse maturare il diritto di conversione / incremento in azioni a voto plurimo fosse tale da compromettere il mantenimento da parte della Società di un flottante almeno pari al 10% del capitale sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà all'incremento delle stesse solo in misura tale da preservare tale livello minimo di flottante mediante riparto proporzionale tra gli



azionisti sulla base delle azioni dagli stessi rispettivamente iscritte nell'Elenco Speciale e per le quali il diritto di incremento sia regolarmente maturato.

Il diritto di incremento in Azioni a Voto Plurimo x10 già maturato ovvero, se non maturato, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, si conserverà in caso di:

- (i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;
- (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle azioni munite di voto plurimo;
- (iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le azioni munite di voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie;
- (iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;
- (v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee;
- (vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa, con conservazione del diritto di voto plurimo, ove già maturato. Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determinerà la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del diritto di voto plurimo, ove già maturato, o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, ove non ancora maturato).

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione all'esercizio del voto plurimo competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Ciascun soggetto le cui azioni siano iscritte nell'Elenco Speciale o già titolare di azioni con voto plurimo che intenda rinunciare in tutto o in parte al relativo diritto deve richiedere al proprio intermediario di trasmettere alla



Società, nelle modalità indicate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento AVP x10, una comunicazione scritta a conferma della volontà di rinuncia.

Alle azioni oggetto di rinuncia sarà nuovamente attribuito il codice ISIN proprio delle azioni ordinarie della Società.

La Società, oltre che nei casi sopra indicati, procederà alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- (i) cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista fermo restando quindi che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto plurimo qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;
- (ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto plurimo.

Nel caso di cui alla lett. (i) che precede, l'intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dovrà procedere a effettuare senza indugio una comunicazione in tal senso alla Società, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, specificando, ove possibile i riferimenti della comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. (ii) che precede, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale dovrà comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società dovrà comunicare all'intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale medesimo o la perdita del diritto di voto plurimo.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte di un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale medesimo di tutte o di parte delle azioni, la Società segnalerà all'intermediario, senza indugio l'avvenuta cancellazione. Nelle predette ipotesi le azioni munite di voto plurimo in circolazione si intenderanno automaticamente convertite in azioni ordinarie con contestuale attribuzione alle stesse del codice ISIN distintivo delle azioni ordinarie.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 9 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 9 – Categorie di azioni e altri strumenti finanziari (omissis commi 9.1 e 9.2) 9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, ciascuna dà diritto all'espressione di 3 (tre) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP")	Articolo 9 – Categorie di azioni e altri strumenti finanziari (invariati commi 9.1 e 9.2) 9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie e incrementare azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna in azioni a voto plurimo, ciascuna dà che danno diritto ciascuna all'espressione di 3 (tre) 10 (dieci) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP")



Le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni VP alle seguenti condizioni: (a) entro il 15 (quindici) giugno 2022 (duemilaventidue) ciascun azionista (il “Richiedente”) abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la “Richiesta”) di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione delle azioni ordinarie ivi registrate in Azioni VP (l’“Elenco Speciale”) di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste (“Trasferimento”); (c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. (il resto invariato)	Le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna potranno essere convertite e/o incrementare in Azioni VP alle seguenti condizioni: (a) entro il 15 (quindici) giugno 2022 (duemilaventidue) nel corso di ciascuna delle seguenti finestre 4) dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026; 5) dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027; 6) dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028. ciascun azionista (il “Richiedente”) che abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la “Richiesta”) di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione e/o incremento delle azioni ivi registrate in Azioni VP (l’“Elenco Speciale”) di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste (“Trasferimento”); (c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 6 (sei) 2 (due) mesi decorrenti per ciascun anno nel corso delle seguenti finestre - dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026; - dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027; - dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028. dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta
--	---



	dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. (il resto invariato)
--	--

Si evidenzia che le modifiche statutarie proposte danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ., a un valore unitario di liquidazione delle azioni pari a Euro 0,27 per azione, corrispondenti alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nel periodo di 12 mesi compresi tra il 2 settembre 2024 e il 29 agosto 2025.

Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e l'esercizio del diritto di recesso si rinvia alla relativa Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ. sul valore di liquidazione della Società in caso di recesso, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sg-company.it, nella sezione Corporate Governance/Assemblee degli azionisti.

Inoltre, si segnala che l'efficacia della presente delibera è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei Soci con Azioni a Voto Plurimo x3 della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;
- (ii) approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei soci con azioni ordinarie della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;
- (iii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di SG Company comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000 (centomila/00), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company Società Benefit S.p.A.:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, per il caso di recesso;

delibera

- 1) di introdurre una nuova categoria di azioni a voto plurimo che attribuiscono dieci voti ciascuna e per l'effetto modificare l'art. 9 dello statuto sociale come segue: "9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie e incrementare azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna in azioni a voto plurimo che danno diritto ciascuna all'espressione di 10 (dieci) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP").



Le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna potranno essere convertite e/o incrementare in Azioni VP alle seguenti condizioni: (a) nel corso di ciascuna delle seguenti finestre - dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026; - dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027; - dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028, ciascun azionista (il "Richiedente") che abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la "Richiesta") di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione e/o incremento delle azioni ivi registrate in Azioni VP (l'"Elenco Speciale") di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("Trasferimento"); (c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di 2 (due) mesi decorrenti per ciascun anno nel corso delle seguenti finestre - dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026; - dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027; - dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028 come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente."

- 2) *che l'efficacia della delibera di modifica statutaria sia subordinata (A) all'approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei Soci con Azioni a Voto Plurimo x3 della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti e (B) all'approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei soci con azioni ordinarie della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;*
- 3) *che l'efficacia della delibera di modifica sia subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica dell'avveramento della stessa in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie: l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di SG Company comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000 (centomila/00), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."*



2. **Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 7.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ.. previa revoca parziale del contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 e revoca totale del contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di SG Company in data 30 settembre 2025 ha deliberato di sottoporre – in un'ottica di razionalizzazione – all'approvazione della presente Assemblea la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 7.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ.. previa revoca parziale del contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 e totale del contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024.

In particolare, in data 20 novembre 2021, l'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., due deleghe ad aumentare il capitale sociale.

Con la prima delle due, l'assemblea straordinaria degli azionisti aveva attribuito una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in una o più *tranche*, a far data dal 20 novembre 2021 e sino al 20 novembre 2026, per l'importo massimo di Euro 2.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5, cod. civ., mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, a soggetti individuati dall'organo medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o *partner* commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura ("**Prima Delega 2021**").

Con la seconda delle due deleghe, in pari data, è stata attribuita una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in una o più *tranche*, a far data dal 20 novembre 2021 e sino al 20 novembre 2026, per l'importo massimo di Euro 1.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8, cod. civ., mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da riservare alla sottoscrizione di amministratori, *manager* (dipendenti e non dipendenti) e collaboratori continuativi della Società in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione dei medesimi con SG Company o con le società controllate da quest'ultima ("**Seconda Delega 2021**" e, congiuntamente alla Prima Delega 2021 le "**Deleghe 2021**").

Successivamente in data 29 luglio 2024, era stata attribuita dall'assemblea degli azionisti una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in una più *tranche*, a far data dal 29 luglio 2024 e sino al 29 luglio 2029, per l'importo massimo di Euro 3.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5, cod. civ., mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, investitori qualificati e/o *partner* commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura ("**Prima Delega 2024**") e una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in una o più *tranche*, a far data dal 29 luglio 2024 e sino al 29 luglio 2029, per l'importo massimo di Euro 1.500.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8, cod. civ., mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da riservare alla sottoscrizione di amministratori, *manager*,



dipendenti e collaboratori continuativi della Società in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione dei medesimi con SG Company o con le società controllate da quest'ultima ("**Seconda Delega 2024**" e, congiuntamente alla Prima Delega 2024 le "**Deleghe 2024**"; congiuntamente le Deleghe 2021 e le Deleghe 2024 le "**Precedenti Deleghe**").

Alla data della presente relazione le Precedenti Deleghe sono state utilizzare rispettivamente per Euro 706.272,02 con riferimento alle Deleghe 2021 ed Euro 0,00 con riferimento alle Deleghe 2024.

In ottica di razionalizzazione e uniformazione di tempistiche e modalità di utilizzo si propone quindi di revocarle rispettivamente in modo parziale e totale le Precedenti Deleghe - facendo salvi gli effetti di quanto già deliberato ed eseguito in forza delle stesse - e, contestualmente conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova delega ("**Nuova Delega**"), ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 7.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ..

Termini e condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e/ dei nuovi warrant nell'esercizio della Nuova Delega.

Si propone di prevedere che la Nuova Delega sia esercitabile anche in più *tranche* e in via scindibile

- (i) sia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 5.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant da riservare in sottoscrizione a investitori qualificati e/o *partner* commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura;
- (ii) sia con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 2.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, *manager*, dipendenti e a collaboratori continuativi della Società e/o di società del gruppo.

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Nuova Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà: (i) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione; (ii) di individuare di volta in volta i destinatari delle azioni e/o dei warrant rinvenienti da ciascun esercizio della Delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, anche in relazione ad operazioni che prevedano il conferimento in natura e/o degli amministratori, *manager*, dipendenti e collaboratori continuativi della Società in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione dei medesimi con SG Company o con le società del gruppo; e (iii) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni e il loro godimento, nonché eventualmente il prezzo di emissione e sottoscrizione dei warrant secondo le modalità descritte nella presente Relazione.

Fermi restando i poteri che saranno attribuiti al Consiglio di Amministrazione in forza della Nuova Delega, ove attribuita dall'Assemblea straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del contesto generale e di mercato, valuterà nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione le condizioni cui la stessa potrà essere effettuata, tenuto anche conto dell'andamento a quella data del corso del titolo della Società in Borsa.

Come noto, peraltro, l'art. 2441, comma 6, c.c. prevede che il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o non spettanza del diritto di opzione sia determinato in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, nel caso le azioni siano quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni del titolo. Peraltro, trattandosi di parametri indicativi, va ricordato che, in caso di esclusione del diritto d'opzione, il



riferimento normativo al patrimonio netto deve essere inteso in maniera non necessariamente coincidente con il dato meramente contabile. Occorre invece fare riferimento al valore economico della società da determinarsi anche in considerazione di parametri di mercato. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità cui saranno destinate le operazioni, dovrà tenere conto dell'effettiva disponibilità dei destinatari dell'offerta a corrispondere il prezzo che sarà fissato dal Consiglio medesimo in esercizio della Nuova Delega come sopra rappresentata.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, c.c., il prezzo di emissione delle azioni ordinarie e/o dei warrant da emettersi in esecuzione della Nuova Delega per gli aumenti di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti e utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'articolo 2441 c.c., comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Alla luce delle modalità tecniche che saranno prescelte per l'effettuazione delle diverse operazioni, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri *advisor*) potrà individuare i criteri più opportuni ai fini della determinazione del valore economico della Società, e – quindi – del prezzo di emissione delle azioni e/o dei warrant da offrire ai destinatari, che tengano conto delle concrete circostanze di fatto e non compromettano le finalità sottese all'operazione medesima. Di ciò, il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascuna attuazione della Nuova Delega, darà dovuto conto, nella relazione, delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione e dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni, anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo da parte del Collegio Sindacale ai sensi dall'art. 2441, co. 6, c.c..

In linea con quanto previsto dall'art. 2443 si propone di attribuire la Nuova Delega per un periodo pari a 5 anni dalla data di deliberazione della stessa e pertanto con scadenza al 20 ottobre 2030.

Motivazioni e destinazione della Nuova Delega

La Nuova Delega è volta:

- (i) sia a dotare la Società e, per essa, il Consiglio di Amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento, in modo rapido ed efficiente, del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare per la prosecuzione della propria strategia di crescita per linee esterne, tramite operazioni di *merger & acquisition*, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e cogliere le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del contesto macro-economico nazionale e internazionale;
- (ii) sia a dotare la Società di un utile strumento che risponde alla finalità di premiare amministratori, *manager*, dipendenti e collaboratori continuativi della Società e del gruppo cui fa capo a fronte del contributo dai medesimi fornito alla Società e al gruppo, per favorirne la fidelizzazione e partecipazione al perseguimento degli obiettivi aziendali di interesse strategico, nel medio-lungo periodo, incrementando allo stesso tempo il flottante delle azioni SG Company sul mercato finanziario.



Inoltre, lo strumento della Nuova Delega e l'esclusione del diritto di opzione e/o l'assenza del diritto di opzione, appare funzionale a consentire alla Società, ove ne ricorrano concretamente i presupposti e le condizioni, di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o simili operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale della Società e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esercizio della Nuova Delega con uno o più aumenti riservati possa consentire alla Società (i) di incrementare ulteriormente il proprio flottante, ampliando la base azionaria a primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, con l'obiettivo di agevolare gli scambi sul titolo e, nel contempo, di attrarre un più ampio interesse degli operatori rispetto ad un titolo maggiormente liquido, tenendo anche conto dell'incremento atteso di capitalizzazione della Società nonché (ii) di dotarsi di un utile strumento di fidelizzazione di amministratori, *manager*, dipendenti e collaboratori continuativi della Società e del gruppo.

Il ricorso alla Nuova Delega, quindi, trova motivazione nel voler assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità di esecuzione nel reperire nuovo capitale, permettendo di cogliere le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.

Inoltre, la Nuova Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dell'ammontare di strumenti finanziari da emettere in un'unica soluzione e/o di volta in volta, nonché delle condizioni economiche dell'operazione da effettuare (incluso l'ammontare massimo dell'emissione, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo della stessa, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di Borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

La proposta di escludere il diritto di opzione, quindi, è motivata dall'interesse della Società, a cogliere la possibilità (i) di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi *partner*, investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionali interessati a sostenere la crescita in Italia e a livello internazionale del gruppo, anche con la finalità di incrementare ulteriormente la liquidità del titolo nell'interesse degli attuali azionisti nonché a favorire la fidelizzazione di amministratori, *manager*, dipendenti e collaboratori continuativi, (ii) di strutturazione dell'operazione in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato e (iii) di offrire le azioni di nuova emissione e/o i warrant quale controvalore per le finalità di cui al punto (i) che precede.

Si precisa che la Nuova Delega potrà anche essere esercitata per dare esecuzione ad aumenti di capitale riservati anche ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, c.c. tramite ricorso a cd. conferimenti in natura nonché attraverso una combinazione delle alternative di cui ai punti precedenti.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 6 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo vigente
Articolo 6 – Capitale sociale e azioni <i>(omissis commi da 1 a 5)</i>	Articolo 6 – Capitale sociale e azioni <i>(omissis commi da 1 a 5)</i>
6.6 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare: (i) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile,	6.6 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare: (i) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile,



ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 2.000.000 (duemilioni virgola zero zero), secondo la disciplina che segue: a) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ed investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o <i>partner</i> commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; b) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo e, (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile,	ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 2.000.000 (duemilioni virgola zero zero); secondo la disciplina che segue: a) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ed investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o <i>partner</i> commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; b) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile: (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo e, (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile,
---	--



secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; c) la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo. 6.7 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 1.000.000 (unmilione virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione. 6.8 L'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 c.c., da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari a euro 3 milioni, secondo la disciplina che segue: - le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 c.c. che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c. c. (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e	secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; c) la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo. 6.7 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 1.000.000 (unmilione virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione. 6.8 L'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 c.c., da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari a euro 3 milioni, secondo la disciplina che segue: -le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 c.c. che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c. c. (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e
---	--



(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; - le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 c.c. in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; - la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo. Il tutto, fermo restando che ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione. 6.9 L'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 1.500.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, c.c., il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di	(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; -le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 c.c. in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; - la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo. Il tutto, fermo restando che ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione. 6.9 L'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 1.500.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, c.c., il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di
--	---



amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione (invariato comma 10)	amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione 6.6 L'Assemblea Straordinaria del 20 ottobre 2025 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare: ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie e/o di warrant (con eventuale aumento di capitale a servizio), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, 5 e 8 cod. civ. da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 7.000.000 (settemilioni virgola zero zero), ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione. (invariato comma 10)
--	--

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company Società Benefit S.p.A.:

- *udita l'esposizione del presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1) *di modificare, revocando parzialmente il contenuto delle delibere assembleari del 20 novembre 2021 e totalmente il contenuto delle delibere assembleari del 29 luglio 2024 relative alle deleghe ad aumentare il capitale sociale attribuite al consiglio di amministrazione, facendo salvi gli effetti di quanto già deliberato ed eseguito in forza delle stesse;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant (con eventuale aumento di capitale a servizio), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e/o comma 5, c.c., 8 cod. civ. da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 7.000.000 (settemilioni virgola zero zero), sia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., fino ad un*



ammontare massimo complessivo pari a Euro 5.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di warrant da riservare in sottoscrizione a investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura sia con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 2.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di warrant, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager, dipendenti e a collaboratori continuativi della Società e/o di società del gruppo, fermo restando che la delega potrà essere esercitata entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare secondo la disciplina che segue:

- *le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 c.c. (a) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo, fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione;*
 - *le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) ai sensi dell'art. 2443 c.c. in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie e/o i warrant, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del gruppo.*
- 3) *di conseguentemente modificare il testo dell'articolo 6 del vigente Statuto Sociale, come indicato in narrativa;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub delega, nei limiti di legge ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'autorità, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale."*



3. Modifiche statutarie degli artt. 15, 16 e 29. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica degli artt. 15, 16 e 29 del vigente statuto sociale in relazione rispettivamente a quanto di seguito riportato:

Articolo 15

Le modifiche proposte sono volte (i) ad allineare il nuovo art. 15.6 alla modifica, deliberata dall'assemblea del 29 luglio 2024, relativa alla modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare, avendo rimosso la menzione specifica delle testate giornalistiche e (ii) all'esplicita possibilità di convocare l'assemblea anche in unica convocazione.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 15 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 15 – Convocazione	Articolo 15 – Convocazione
15.1. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale ed, in ogni caso, sul sito internet della Società.	15.1. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale ed, in ogni caso, sul sito internet della Società.
15.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.	15.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
15.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.	15.3. L'assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'assemblea una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.	15.34. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio



15.5. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 15.6. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.	sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente. 15.45. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. 15.56. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima o unica convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 15.67. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
--	--

Articolo 16

Le modifiche proposte sono volte a consentire al Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ove consentito o non espressamente vietato dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 16 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:



Testo vigente	Testo proposto
Articolo 16 – Intervento e voto 16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. 16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. 16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	Articolo 16 – Intervento e voto 16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. 16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. 16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la



svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 16.5. L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno essere esercitati, anche in via esclusiva, attraverso il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, rimettendo di volta in volta al consiglio di amministrazione la decisione in sede di convocazione delle singole assemblee. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e sub deleghe nel rispetto delle norme vigenti che regolano lo svolgimento dell'assemblea con le suddette modalità. 16.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 16.5. Viene attribuita espressamente al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ove consentito o non espressamente vietato dalla normativa tempo per tempo vigente. 16.56. L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno essere esercitati, anche in via esclusiva, attraverso il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, rimettendo di volta in volta al consiglio di amministrazione la decisione in sede di convocazione delle singole assemblee. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e sub deleghe nel rispetto delle norme vigenti che regolano lo svolgimento dell'assemblea con le suddette modalità. 16.67. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.
---	---

Articolo 29

La modifica proposta è volta a garantire alla Società – con riferimento alle attività relative al percorso di sostenibilità della Società in qualità di Società Benefit – la possibilità di selezionare volta per volta lo standard di valutazione esterno ritenuto maggiormente idoneo, ai sensi dell'art. 1, comma 378, allegato 4 della legge 208/2015.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 29 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 29 – Esercizi sociali e redazione del bilancio	Articolo 29 – Esercizi sociali e redazione del bilancio



29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge. 29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).	29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge. 29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base di uno dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).
---	---

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company Società Benefit S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*

delibera

- 1) *di approvare le proposte di modifica degli artt. 15, 16 e 29 dello statuto vigente, nei testi illustrati dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."*



4. **Emissione di massimi n. 12.216.024 “Warrant SG Company 2026 – 2031” da assegnare gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie in ragione di n. 1 warrant per n. 3 azioni ordinarie detenute e conseguente aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile per un importo pari a massimi nominali Euro 610.801,2 mediante emissione di massime n. 12.216.024 azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio dell'emissione dei nuovi warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocato in assemblea straordinaria per deliberare, *inter alia*, l'approvazione della proposta di emettere nuovi “Warrant SG Company 2026 – 2031” (“**Nuovi Warrant**”) da assegnare gratuitamente a coloro che risulteranno azionisti ad una data di stacco che cadrà nel mese di gennaio 2026 e sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. (“**Data di Stacco Nuovi Warrant**”), di cui verrà data debita comunicazione al mercato.

Il numero massimo di warrant da emettere indicato al presente punto all'ordine del giorno è stato indicato sulla base della situazione alla data odierna. Tuttavia, tale numero potrebbe variare qualora venisse approvata la proposta di deliberazione relativa al raggruppamento azionario di cui al punto 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti; in quel caso, il numero effettivo sarà comunicato non appena saranno concluse le operazioni esecutive relative al raggruppamento. I Nuovi Warrant saranno assegnati – arrotondando per difetto – in ragione di n. 1 Warrant ogni n. 3 azioni ordinarie detenute alla data di emissione (tenendo eventualmente in considerazione il nuovo numero di azioni a seguito del suddetto raggruppamento).

L'emissione e l'assegnazione gratuita dei Nuovi Warrant ha le finalità di premiare gli azionisti sulla base dei risultati della Società al 31 dicembre 2025 (configurandosi alla stregua di un “dividendo”), consentire agli azionisti di poter partecipare ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, (che sia allineato anche ai prossimi piani industriali che saranno approvati dalla Società), garantendo agli stessi maggiori opportunità di investimento, potendosi incrementare, allo stesso tempo, in via prospettica, le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita della Società. Si specifica, inoltre, che la Società ha proposto di emettere i Nuovi Warrant e non un'ulteriore *tranche* dei “Warrant SG Company 2018-2028” attualmente in circolazione in quanto, sulla base dei pregressi dati acquisiti dalla Società sui *quorum* assembleari, risulterebbe improbabile, alla data odierna, il raggiungimento del *quorum* costitutivo per deliberare in sede di assemblea speciale dei portatori di warrant.

Ciascun Nuovo Warrant attribuirà il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione della Società rivenienti dal relativo aumento di capitale a servizio, nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Nuovo Warrant presentato per l'esercizio. I Nuovi Warrant potranno essere esercitati nel corso dei periodi di esercizio e al prezzo di esercizio come indicati nel Regolamento Warrant allegato sub Allegato A.

Si precisa che la Società presenterà in tempi utili la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dei Nuovi Warrant.

Si fa presente che le azioni di compendio dei Nuovi Warrant che saranno emesse in caso di esercizio dei Nuovi Warrant in qualsiasi momento nel corso di uno dei periodi di esercizio, avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione. Inoltre, i Nuovi Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Per una puntuale descrizione delle caratteristiche dei Nuovi Warrant si rimanda allo schema di regolamento “Warrant SG Company 2026 - 2031” (“**Regolamento**”) che sarà messo a disposizione degli azionisti.

L'emissione dei Nuovi Warrant comporta che, a servizio dei medesimi sia deliberato un aumento del capitale sociale, a pagamento, scindibile, mediante emissione di nuove azioni di compendio (“**Azioni di Compendio**”),



aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, le quali potranno essere sottoscritte dai titolari dei Nuovi Warrant nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Nuovo Warrant presentato per l'esercizio.

Tali Azioni di Compendio saranno emesse, pertanto, a servizio dei Nuovi Warrant e potranno essere sottoscritte dagli Azionisti che eserciteranno i Nuovi Warrant ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento.

Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei Nuovi Warrant e assegnate in sede di esercizio degli stessi, avranno godimento regolare, saranno quotate su Euronext Growth Milan e sottoscritte, durante uno dei periodi di esercizio definiti, saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di pagamento successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo periodo di esercizio.

Si propone, quindi, all'Assemblea Straordinaria di stabilire che il prezzo di emissione delle stesse Azioni di Compendio sarà pari a Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) per azione, il tutto tenuto conto del patrimonio netto e nel rispetto dei limiti e dei criteri prescritti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., e che le stesse siano liberate in danaro.

A tal riguardo si segnala che il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dal Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet della Società. Tale prezzo di emissione non considera attualmente gli effetti della deliberazione sul raggruppamento proposta all'assemblea del 20 ottobre 2025.

Si ribadisce che in sede di assegnazione dei Nuovi Warrant, il numero spettante a ciascun azionista sarà determinato sulla base del rapporto di assegnazione stabilito ed eventuali frazioni saranno arrotondate per difetto al numero intero inferiore, senza emissione di frazioni di Nuovi Warrant né riconoscimento di conguagli in danaro.

Nell'ambito dell'operazione di emissione dei Nuovi Warrant e di aumento di capitale si rende necessario modificare di conseguenza l'articolo 6 dello Statuto sociale, come precisato in seguito.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 6 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 – Capitale sociale e azioni <i>(omissis commi da 1 a 10)</i> -	Articolo 6 – Capitale sociale e azioni <i>(omissis commi da 1 a 10)</i> 6.11 L'Assemblea straordinaria in data 20 ottobre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo pari a massimi nominali Euro 610.801,2 oltre sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 12.216.024 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant SG Company 2026 – 2031", entro il termine finale di sottoscrizione del [15 luglio 2031], detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data".



Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente

Proposta di deliberazione:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di emettere nuovi warrant denominati “Warrant SG Company 2026 - 2031” da assegnare in ragione di 1 nuovo warrant ogni n. 3 azioni ordinarie (post eventuale raggruppamento) ad una data di stacco che cadrà nel mese di gennaio 2026 e sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A.;
- 2) di approvare lo schema di regolamento dei Nuovi Warrant, denominati “Warrant SG Company 2026 – 2031”, allegato al verbale assembleare, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni necessario potere per apportare eventuali ulteriori modifiche, in coerenza con la presente deliberazione, che contiene la disciplina dei Nuovi Warrant, in base alla quale:
 - (a) i Nuovi Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;
 - (b) i titolari dei Nuovi Warrant avranno diritto di sottoscrivere n. 1 azione di compendio della Società per ogni n. 1 Nuovo Warrant esercitato al prezzo di esercizio definito nel Regolamento;
 - (c) i portatori dei Nuovi Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le azioni ogni giorno di mercato nel corso dei periodi di esercizio definiti dal Regolamento;
- 3) di approvare l'immissione dei Nuovi Warrant nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione nonché la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione dei Warrant presso Euronext Growth Milan;
- 4) di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo pari a nominali Euro 610.801,2 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei nuovi “Warrant SG Company 2026 - 2031” nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni warrant esercitato, alle seguenti condizioni:
 - il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sarà pari a Euro 0,50 per ciascuna azione, con imputazione a capitale sociale di euro 0,05 per ciascuna azione sottoscritta (prezzo di sottoscrizione che, a seguito dell'operazione di raggruppamento - la cui delibera è proposta all'ultimo punto all'ordine del giorno all'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2025 - sarà pari a Euro 2,50 per ciascuna azione, con imputazione a capitale sociale di euro 0,25 per ciascuna azione sottoscritta);
 - il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., viene fissato al [15 luglio 2031];
 - le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
 - l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese.
- 5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere al fine di eseguire l’aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di ricevere le dichiarazioni di esercizio dei warrant e di sottoscrizione delle azioni, anche per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, di darvi efficacia nei limiti e alle modalità stabilite nel relativo regolamento, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile (con particolare riguardo agli artt. 2444 e 2436, comma 6, Codice Civile), dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant’altro necessario od opportuno per la completa esecuzione del presente aumento a servizio dei warrant;



- 6) di modificare l'art. 6 dello Statuto vigente della Società, mediante l'aggiunta di un nuovo comma, che reciti: "L'assemblea straordinaria in data 20 ottobre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo pari a massimi nominali Euro 610.801,2 oltre sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 12.216.024 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant SG Company 2026 – 2031", entro il termine finale di sottoscrizione del [15 luglio 2031], detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data".
- 7) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni necessario potere per: (i) dare esecuzione all'emissione dei Nuovi Warrant e porre in essere tutte le necessarie attività per procedere all'assegnazione gratuita dei Nuovi Warrant; (ii) determinare il numero esatto dei Nuovi Warrant da emettere ad esito delle operazioni di raggruppamento ed emissione di nuove azioni a voto plurimo; (iii) definire e apportare, ove opportuno o necessario o richiesto da Borsa Italiana o dall'Euronext Growth Advisor, aggiunte, modifiche e soppressioni allo schema del Regolamento dei Nuovi Warrant; (iv) emettere e assegnare i Nuovi Warrant agli azionisti (v) richiedere l'ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan (anche in un momento successivo alla loro emissione) dei Nuovi Warrant nonché delle azioni di compendio da emettersi al servizio dell'esercizio degli stessi (a tal fine concordando con le competenti Autorità la tempistica e la documentazione all'uopo opportuna), (vii) gestire in sede di assegnazione dei Nuovi Warrant, eventuali frazioni che saranno arrotondate per difetto al numero intero inferiore, senza emissione di frazioni di Nuovi Warrant né riconoscimento di conguagli in denaro."



5. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo massimo di complessivi Euro 3.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo e ad aumentare di conseguenza il capitale sociale sia a servizio delle obbligazioni convertibili sia a servizio dell'esercizio degli eventuali warrant Modifica dell'articolo 6 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocato, *inter alia*, in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega (**"Delega Obbligazioni Convertibili"**) da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

Oggetto della Delega Obbligazioni Convertibili

Ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, eventualmente anche convertibili e/o *cum warrant*, fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni. La delega al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto, altresì, gli aumenti di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili e a servizio dell'esercizio degli eventuali warrant.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega Obbligazioni Convertibili che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario (e degli eventuali warrant), compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle obbligazioni o dei warrant, l'eventuale richiesta di ammissione alle negoziazioni (ivi inclusi i warrant abbinati alle obbligazioni) o ogni altro atto o documento a ciò necessario. L'emissione delle obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, e il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in esercizio della Delega Obbligazioni Convertibili, dovrà tenere in considerazione il nuovo numero di azioni risultante a seguito del raggruppamento delle stesse oggetto di proposta di delibera di cui al successivo punto 6 all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 20 ottobre 2025.

La Delega Obbligazioni Convertibili dovrà essere esercitata entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione per un importo massimo di Euro 3.000.000, comprensivo di sovrapprezzo.

Motivazioni della Delega Obbligazioni Convertibili e criteri per il suo esercizio

La Delega Obbligazioni Convertibili, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

In tale contesto, la Società dovrà essere in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si



presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a finanziarie gli investimenti.

La Delega Obbligazioni Convertibili è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega Obbligazioni Convertibili ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

La facoltà di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Criteri di determinazione del rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili

L'esercizio della Delega Obbligazioni Convertibili comprenderà anche la facoltà di fissare, per l'emissione delle obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni ovvero tramite una combinazione delle due modalità).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, anche facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni simili, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. A titolo esemplificativo, potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega Obbligazioni Convertibili, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione. Si precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega Obbligazioni Convertibili un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Ammontare della Delega Obbligazioni

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega Obbligazioni o dell'esercizio dei warrant



eventualmente emessi in esercizio della Delega Obbligazioni non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 3.000.000.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla conversione delle obbligazioni avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 6 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 – Capitale sociale e azioni	Articolo 6 – Capitale sociale e azioni
(omissis commi da 1 a 10)	(invariati commi da 1 a 10)
	6.11 L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 20 ottobre 2025 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 20 ottobre 2030, e fino a un importo massimo di Euro 3.000.000 comprensivi di sovrapprezzo: ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra



caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie

Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- 1) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 20 ottobre 2030 e fino a un importo massimo di Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni descritte in narrativa, nonché ad aumentare rispettivamente il capitale sociale sia a servizio dell'emissione delle obbligazioni convertibili sia a servizio dell'esercizio degli eventuali warrant;*
- 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale come descritto in narrativa;*
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse."*



6. Raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie e di n. 1 azione a voto plurimo ogni n.5 azioni a voto plurimo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'assemblea in sede straordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di raggruppamento di azioni, prive di valore nominale espresso, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie e n. 1 azione a voto plurimo ogni n. 5 azioni a voto plurimo, con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto.

Alla data della presente relazione il capitale sociale di SG Company è pari ad Euro 1.832.403,5 ed è diviso in n. 28.654.948 azioni ordinarie e n. 7.993.122 azioni a voto plurimo.

Si propone di approvare la predetta operazione di raggruppamento azionario, con conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, al fine di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse nell'interesse degli azionisti e favorire la liquidità degli scambi del mercato borsistico, rendendo meno "volatile" il valore unitario del singolo titolo.

L'operazione di raggruppamento azionario non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta; infatti, gli azionisti vedrebbero diminuire il numero delle azioni in portafoglio e, nel contempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto nel controvalore totale dell'investimento a parità di altre condizioni.

Nello specifico, l'operazione proposta consiste nel raggruppamento delle azioni secondo un rapporto 1:5 dunque si procederà all'assegnazione di:

- 1 (una) nuova azione ordinaria con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie esistenti, e
- 1 (una) nuova azione a voto plurimo con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni n. 5 (cinque) azioni a voto plurimo esistenti.

L'operazione verrà eseguita nei tempi e secondo le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo di SG Company, di concerto con Borsa Italiana S.p.A.. Una volta stabilito il giorno di esecuzione del predetto raggruppamento, la Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato l'esito dell'operazione.

Le operazioni di sostituzione con raggruppamento saranno effettuate da intermediari autorizzati ai sensi della legge e aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli Azionisti.

Al fine di consentire detta sostituzione senza il pregiudizio che potrebbe occorrere agli Azionisti dalla emersione di "resti", si provvederà a mettere a disposizione degli Azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite di uno o più intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A..

L'approvazione della proposta di delibera relativa al raggruppamento di azioni comporterà una modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; il Consiglio di Amministrazione di SG Company ritiene che tale modifica non configuri alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti della società ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

Si precisa che, come previsto dall'art. 4.2 del regolamento dei warrant in circolazione denominati Warrant SG Company 2018-2028, il rapporto di esercizio sarà automaticamente modificato mediante decremento/incremento del numero di azioni di compendio in relazione a ciascun warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il prezzo di esercizio risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente.

Il raggruppamento delle azioni della Società comporterà quindi effetti anche sui warrant in circolazione, in conformità a quanto stabilito dal relativo regolamento.



Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 6 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 – Capitale sociale e azioni	Articolo 6 – Capitale sociale e azioni
6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.832.403,5 (unmilioneottocentotrentaduemilaquattrocentotre virgola zero) ed è diviso in n. 36.648.070 (trentaseimilioneiseicentoquarantottozerosezzant a) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").	6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.832.403,5 (unmilioneottocentotrentaduemilaquattrocentotre virgola cinquanta centesimi) ed è diviso in n. 36.648.070 7.329.614 (trentaseimilioneiseicentoquarantottozerosezzant a) (settemilioneitrecentoventinovemilaseicentoquattordic i) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").
(omissis commi da 2 a 10)	(invariati commi da 2 a 10)

Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli Azionisti di deliberare il raggruppamento, da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente (tenuto conto delle tempistiche di iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese e considerato che dal 3 al 28 novembre 2025 è previsto un periodo di esercizio dei "Warrant SG Company 2018-2028"), delle azioni ordinarie di SG Company nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie in circolazione e di n. 1 (una) nuova azione a voto plurimo avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni a voto plurimo in circolazione, senza riduzione del capitale sociale, essendo le azioni prive di valore nominale nonché conseguentemente di approvare la modifica sopra indicata all'art. 6 dello Statuto sociale vigente della Società approvando la seguente delibera:

Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di approvare l'operazione di raggruppamento azionario proposta secondo le modalità che sono state espone nella relazione illustrativa degli amministratori e, conseguentemente, di raggruppare le azioni della Società nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie in circolazione e di n. 1 (una) nuova azione a voto plurimo avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni a voto plurimo in circolazione;



- 2) di modificare conseguentemente l'art. 6 (sei), primo comma, dello Statuto Sociale come descritto in narrativa;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (c) provvedere alla gestione delle frazioni e spezzature, ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (d) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (e) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 6 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."



Allegato A

REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2026 - 2031"

ISIN 

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

"Azioni di Compendio" indica le massime n. [•] Azioni, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Azioni" indica le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azionisti" indica gli azionisti della Società.

"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A.

"Dividendi Straordinari" indica le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.

"Emittente" Indica SG Company S.p.A., Piazza Guglielmo Oberdan, 2/A, 20129 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, REA MI-2062801, codice fiscale e partita IVA n. 09005800967.

"Euronext Growth Milan" indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Giorno di Borsa Aperta" indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

"Intermediario" indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Prezzo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto Periodo di Esercizio, ossia Euro [•].

"Periodi di Esercizio" indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio e il Sesto Periodo di Esercizio, e presi singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo



di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio e il Sesto Periodo di Esercizio.

"Prezzi di Esercizio" indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio ovvero, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'Articolo 6.

"Primo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[•]] compresi.

"Quarto Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[•]] compresi.

"Quinto Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[•]] compresi.

"Regolamento" indica il presente Regolamento dei Warrant SG Company 2026 -2031.

"Secondo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[•]] compresi.

"Sesto Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[•]] compresi.

"Termine di Scadenza" indica il [[•]].

"Terzo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[•]].

"Warrant" indica i warrant, deliberati dall'assemblea dell'Emittente in data 20 ottobre 2025, denominati "Warrant SG Company 2026 - 2031".

2. Emissione dei Warrant

I Warrant saranno emessi in attuazione della delibera dell'assemblea dell'Emittente tenutasi in data 20 ottobre 2025 che ha disposto, *inter alia*,

- l'emissione di massimi n. [•] warrant denominati "Warrant SG Company 2026 –2031", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 3 Azioni, a favore di tutti coloro che siano titolari di azioni ordinarie;
- l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro [•], oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. [•] azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con imputazione a capitale di Euro [•] per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., in quanto da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant SG Company 2026 –2031" in ragione di n. 1 azione ogni n. 1 warrant esercitato.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a



sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. [•] (*) Warrant presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio, del Quarto Periodo di Esercizio, del Quinto Periodo di Esercizio e del Sesto Periodo di Esercizio al Prezzo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'Euronext Growth Milan o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 5 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Aggiuntivo**") durante il quale ai portatori dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal



giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex)

Nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
 - **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
 - (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
 - (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
 - (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di



Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;

- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

8. Termini di Scadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

9. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

10. Quotazione

L'Emittente richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext



Growth Milan.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto avrà il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ove abbia dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è determinato ai sensi di Statuto.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant presenti in assemblea. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, e fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.